

Antonio Leonardi – Vincenzo Mainardi – Marcello Conti

# MODELLO SEMPLIFICATO

# POS

**REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA  
CON IL NUOVO MODELLO SEMPLIFICATO**

AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 9 SETTEMBRE 2014



**SOFTWARE INCLUSO**

MODELLI SEMPLIFICATI DI POS E DI PSS PRONTI PER LA COMPILAZIONE

**10 ESEMPI MODIFICABILI DI POS**  
SVILUPPATI CON IL MODELLO SEMPLIFICATO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



**GRAFILL**

Antonio Leonardi – Vincenzo Mainardi – Marcello Conti

## MODELLO SEMPLIFICATO POS

ISBN 13 978-88-8207-589-7

EAN 9 788882 075897

Professione Sicurezza, 31

Prima edizione, ottobre 2014

Leonardi, Antonio <1962->

Modello semplificato POS / Antonio Leonardi, Vincenzo Mainardi, Marcello Conti. – Palermo : Grafill, 2014.

(Professione sicurezza ; 31)

ISBN 978-88-8207-589-7

1. Cantieri edili – Sicurezza.

I. Mainardi, Vincenzo <1959->. II. Conti, Marcello <1980->.

344.450465 CDD-22

SBN Pal0274344

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

Il presente volume è **disponibile anche in versione eBook** (formato \*.pdf) compatibile con **PC, Macintosh, Smartphone, Tablet, eReader**.

Per l'acquisto di eBook e software sono previsti pagamenti con conto corrente postale, bonifico bancario, carta di credito e paypal. Per i pagamenti con carta di credito e paypal è consentito il download immediato del prodotto acquistato.

Per maggiori informazioni inquadra con uno smartphone o un tablet il codice QR sottostante.



I lettori di codice QR sono disponibili gratuitamente su Play Store, App Store e Market Place.

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail [grafill@grafill.it](mailto:grafill@grafill.it)

**Professione Sicurezza**, collana diretta da Vincenzo Mainardi

Finito di stampare nel mese di ottobre 2014

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge.

Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

## INDICE

<b>NOTA INTRODUTTIVA</b> .....	p.	1
<b>1. IL DECRETO INTERMINISTERIALE 9 SETTEMBRE 2014 E I NUOVI MODELLI SEMPLIFICATI PER I PIANI DI SICUREZZA</b> .....	"	3
<b>1.1.</b> I piani di sicurezza nel cantiere edile .....	"	3
<b>1.2.</b> L'art. 104- <i>bis</i> del Testo Unico prevede l'emanazione dei modelli semplificati .....	"	6
<b>1.3.</b> Il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014: principi ispiratori ed obiettivi dei modelli semplificati di POS e degli altri piani (PSC, F.O. e PSS) .....	"	6
<b>2. IL POS: IL PIANO DI SICUREZZA DELLE IMPRESE</b> .....	"	8
<b>2.1.</b> In quali casi è obbligatorio redigere il POS .....	"	8
<b>2.2.</b> Chi deve redigere il POS e quando deve presentarlo? .....	"	9
<b>2.3.</b> Il modello semplificato di POS può essere utilizzato sempre? .....	"	10
<b>3. USO PRATICO DEL MODELLO SEMPLIFICATO DI POS</b> .....	"	11
<b>3.1.</b> Caratteristiche e uso del modello semplificato di POS .....	"	11
<b>3.2.</b> Quando e come utilizzare il modello semplificato di PSC .....	"	17
<b>3.3.</b> Cenni al modello semplificato di PSS .....	"	20
<b>4. ESEMPIO DI UN POS COMPILATO CON IL MODELLO SEMPLIFICATO</b> .....	"	22
<b>5. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE ALLEGATO</b> .....	"	43
<b>5.1.</b> Introduzione .....	"	43
<b>5.2.</b> Requisiti hardware e software .....	"	43
<b>5.3.</b> Download del software e richiesta della password di attivazione .....	"	44
<b>5.4.</b> Installazione ed attivazione del software .....	"	44
<b>6. UTILIZZO DEL SOFTWARE ALLEGATO</b> .....	"	45
<b>6.1.</b> L'area operativa: modelli ed esempi precompilati di POS .....	"	45
<b>6.2.</b> L'area normativa con il nuovo D.I. 9 settembre 2014 .....	"	46
<b>6.3.</b> I quesiti che si pone l'impresa .....	"	46

**7. RASSEGNA NORMATIVA (PARTE I):**

<b>IL D.I. 9 SETTEMBRE 2014</b> .....	p.	48
<b>4.1.</b> Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, recante i modelli semplificati di POS, PSC, PSS e fascicolo dell'opera.....	"	48

**8. RASSEGNA NORMATIVA (PARTE II):**

<b>IL D.LGS. N. 81/2008 S.M.</b> .....	"	94
<b>8.1.</b> Breve introduzione ed elenco delle parti consultabili in rassegna.....	"	94
<b>8.2.</b> Sommario dei titoli e degli allegati al T.U.S.L. ....	"	95
<b>8.3.</b> Titolo I – <i>Principi comuni</i> .....	"	99
<b>8.4.</b> Titolo II – <i>Luoghi di lavoro</i> .....	"	115
<b>8.5.</b> Titolo III – <i>Uso delle attrezzature di lavoro</i> .....	"	116
<b>8.6.</b> Titolo IV – <i>Cantieri temporanei o mobili</i> .....	"	124
<b>8.7.</b> Titolo V – <i>Segnaletica</i> .....	"	147
<b>8.8.</b> Titolo VI – <i>Movimentazione manuale dei carichi</i> .....	"	148
<b>8.9.</b> Titolo VIII – <i>Agenti fisici (rumore, vibrazioni)</i> .....	"	150
<b>8.10.</b> Titolo IX – <i>Sostanze pericolose (amianto)</i> .....	"	158
<b>8.11.</b> Titolo XIII – <i>Disposizioni finali (abrogazioni)</i> .....	"	163
<b>8.12.</b> Gli allegati utili per i cantieri temporanei o mobili .....	"	164

<b>LICENZA D'USO</b> .....	"	219
----------------------------	---	-----

**DOWNLOAD DEL SOFTWARE**

<b>E RICHIESTA DELLA PASSWORD DI ATTIVAZIONE</b> .....	"	220
--	---	-----

## NOTA INTRODUTTIVA

Lungamente sollecitato dalle imprese, è finalmente disponibile il “modello semplificato” di POS, il Piano Operativo di Sicurezza che deve essere presentato dagli appaltatori e subappaltatori ogni volta che devono accedere ad un cantiere. Come noto, oltre al modello di POS, utile per tutte le imprese, sono disponibili anche i modelli di PSC, PSS e Fascicolo dell’Opera.

Il nuovo modello di POS è sviluppato con il “Metodo per schede progettuali”, in forma tabellare: chi decide di utilizzarlo dovrà quindi inserire le informazioni richieste nelle celle predisposte negli allegati al recentissimo **Decreto Interministeriale 9 settembre 2014**.

La nostra casa editrice è sempre stata attenta alle esigenze delle imprese e dei professionisti, fornendo un ampio catalogo di testi aggiornati in materia di sicurezza sul cantiere.

Anche in questo caso abbiamo voluto offrire subito all’impresa che opera in cantiere un testo di utilizzo immediato, con una chiara introduzione al POS semplificato e soprattutto con l’allegato software di utilizzo intuitivo (parte integrante della pubblicazione e sempre disponibile nel menu **G-cloud** del sito [www.grafill.it](http://www.grafill.it)) che permette di consultare e riutilizzare **10 esempi precompilati di POS, modificabili immediatamente e facilmente con Microsoft Word**.

Hanno contribuito alla predisposizione di questo manuale l’ing. Antonio Leonardi, componente del *Coordinamento delle Regioni “Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro”* – *coordinatore del Gruppo di lavoro Edilizia, componente del Gruppo di lavoro per la stesura dei modelli semplificati dei Piani di sicurezza presso il Ministero del Lavoro, Direttore del servizio Impiantistica e Antinfortunistica dell’A.S.P. di Catania*, l’architetto Vincenzo Mainardi, già autore di diverse pubblicazioni per la nostra casa editrice, e l’ing. Marcello Conti, esperto coordinatore per la sicurezza dei cantieri che ha redatto i modelli dei piani operativi di sicurezza.

Ottobre 2014

*L’editore*



## **IL DECRETO INTERMINISTERIALE 9 SETTEMBRE 2014 E I NUOVI MODELLI SEMPLIFICATI PER I PIANI DI SICUREZZA**

### **1.1. I piani di sicurezza nel cantiere edile**

Come noto il Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro*) recepisce nella nostra legislazione la cosiddetta “Direttiva Cantieri”. La norma, che si applica ai cantieri edili o di ingegneria civile, prevede la compilazione obbligatoria di alcuni piani di sicurezza, ed in particolare prevede per l’impresa edile l’obbligo di presentare il POS, ovvero il Piano Operativo di Sicurezza riferito allo specifico cantiere.

Per il POS e per gli altri piani che richiamiamo sinteticamente di seguito oggi è possibile utilizzare i “modelli semplificati”.

#### **POS (Piano Operativo di Sicurezza)**

È il Piano Operativo di Sicurezza e deve essere redatto da ogni ditta che entra in cantiere. È il “piano dell’impresa”; nato come adempimento dell’appaltatore di lavori pubblici, è stato ben presto reso obbligatorio per tutte le ditte che entrano nel cantiere.

Esso è – in pratica – il documento di valutazione dei rischi riferito allo specifico cantiere.

Nel caso del POS il D.Lgs. n. 81/2008 s.m. (cosiddetto Testo Unico Sicurezza Lavoro), Allegato XV, al punto 3. definisce analiticamente e con chiarezza le informazioni minime che devono essere contenute nel piano.

I POS delle imprese sono i piani complementari al PSC redatto dal coordinatore. In sintesi, con il PSC ed i POS è completato il sistema pianificatorio della sicurezza nel cantiere edile.

#### **PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento)**

È il piano di sicurezza e di coordinamento e la sua redazione costituisce l’adempimento principale posto in capo al coordinatore per la progettazione; si può dire in modo estremamente sintetico che rappresenta il progetto della sicurezza del cantiere con l’obiettivo finale della tutela dalla salute e sicurezza dei lavoratori nel cantiere edile.

La redazione del PSC è obbligatoria già dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 494/1996, ma le caratteristiche ed i contenuti obbligatori del piano sono stati modificati più volte e perfezionati.

Ad oggi, i riferimenti principali per la redazione del PSC sono il D.Lgs. n. 81/2008 s.m., articolo 100 e l’Allegato XV, punto 2. L’Allegato XV (in cui, come si vedrà più avanti, sono dettagliati anche i contenuti di POS e PSS, oltretutto le modalità per il calcolo dei costi della sicurezza) definisce minuziosamente, punto per punto, i contenuti obbligatori del PSC.

#### **F.O. (Fascicolo dell’Opera)**

È il Fascicolo dell’Opera, in precedenza conosciuto anche come “fascicolo delle informazioni utili”, e contiene le informazioni utili per la riduzione dei rischi a cui saranno esposti i lavoratori nei futuri interventi che verranno eseguiti sull’opera edile.

Utilizzando il termine “piano” in modo un po’ libero ed estensivo, si potrebbe dire che il fascicolo è un piano di sicurezza per i futuri lavori manutentivi sull’edificio o opera edile.

Esso infatti contiene una pur sommaria valutazione dei rischi con la conseguente individuazione di dispositivi e misure di sicurezza.

Il fascicolo nacque ricalcando il modello e le importanti indicazioni contenute nell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993 (ancora oggi valide nel chiarire alcuni aspetti importanti), ma oggi l’indicazione delle modalità compilative e soprattutto l’individuazione dei tre capitoli (sviluppati per schede) di cui si compone, si trovano nel D.Lgs. n. 81/2008 s.m., Allegato XVI.

Come il PSC, anche il fascicolo dell’opera deve essere redatto dal coordinatore per la progettazione, il quale lo consegnerà al committente.

Va da sé che il F.O. è un documento che acquista la sua piena utilità quando l’intervento edilizio è finito, e che si presta ad essere progressivamente aggiornato a fronte di modifiche apportate all’opera edile o a seguito della valutazione di nuovi rischi o per l’introduzione di nuovi dispositivi o misure di sicurezza.

### **PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo)**

È il piano di sicurezza sostitutivo del PSC, ed è previsto solamente per i lavori pubblici (l’obbligo deriva infatti dal Codice dei contratti ed appalti pubblici).

La sua redazione è obbligatoria negli appalti di lavori nei quali non siano previste la nomina del coordinatore e la redazione del PSC.

L’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 s.m. ha eliminato ogni possibile dubbio su quali siano i contenuti di questo particolare piano, che “contiene gli stessi elementi del PSC (...), con esclusione della stima dei costi della sicurezza” e che “è integrato con gli elementi del POS”.

Pertanto, relativamente ai contenuti del Piano Sostitutivo si può porre l’equazione<sup>1</sup>:

### **PSS = PSC + POS dell’impresa appaltatrice**

La presentazione del PSS è – evidentemente – un obbligo dell’appaltatore, che ai sensi dell’articolo 131 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m. deve redigerlo e presentarlo nei casi in cui, come già detto, non è presente il PSC.

Indubbiamente l’impostazione del legislatore è coerente con un principio importante, e cioè: non può esservi appalto pubblico di lavori senza che vi sia un piano di sicurezza e coordinamento.

Tuttavia, alla luce della normativa oggi in vigore, di fatto i lavori pubblici (per i quali – salvo alcuni casi particolari – non può essere vietato il subappalto) sono sempre, o quasi sempre, assoggettati alla compilazione del PSC. Il PSS è quindi divenuto una presenza solo teorica, di rado applicato nella realtà dei cantieri.

Inoltre va detto che ipotetici casi di applicazione del PSS sono, verosimilmente, cantieri molto modesti nei quali opera una sola impresa. Non si può tacere che in questi casi di lavori di modesta entità, facilmente appaltati a imprese piccole, la compilazione di un piano dalla struttura teoricamente complessa è un fardello tecnico obiettivamente gravoso.

---

<sup>1</sup> Vedi V. Mainardi, *Il Nuovo PSC* (VIII edizione), Grafill, Palermo 2014, p. 40.

Il PSS è quindi divenuto un piano “invisibile” ed alcuni osservatori ne hanno in passato (in occasione dell’elaborazione del D.P.R. n. 222/2003 e successivamente del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.) sollecitato informalmente la cancellazione.

Ad oggi comunque questo piano è ancora a tutti gli effetti previsto dalla normativa vigente, ed è quindi corretto che gli operatori del settore siano informati e preparati per compilarlo o applicarlo nei casi previsti.

<b>TABELLA 1</b>			
<b>Riepilogo sintetico dei principali piani di sicurezza nei cantieri, di cui sono disponibili i modelli semplificati</b>			
<b>Acronimo</b>	<b>Nome completo</b>	<b>Riferimenti normativi principali</b>	<b>Note</b>
POS	<b>Piano Operativo di Sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– D.Lgs. n. 81/2008 s.m., articolo 89, comma 1, lettera h);</li> <li>– Allegato XV, punto 3.2.</li> </ul>	<b>Obbligo dei datori di lavoro delle imprese esecutrici. È il documento di valutazione dei rischi riferito al singolo cantiere.</b>
PSC	Piano di Sicurezza e di Coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>– D.Lgs. n. 81/2008 s.m., articoli 91 e 100;</li> <li>– Allegato XV, punto 2.</li> </ul>	Obbligo del coordinatore per la progettazione. Ha come scopo la valutazione e riduzione dei rischi per i lavoratori nel cantiere edile.
F.O.	Fascicolo dell’Opera	<ul style="list-style-type: none"> <li>– D.Lgs. n. 81/2008 s.m., articolo 91;</li> <li>– Allegato XVI.</li> </ul>	Obbligo del coordinatore per la progettazione. Contiene le informazioni utili per la riduzione dei rischi nei futuri interventi sull’opera edile.
PSS	Piano Sostitutivo di Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>– D.Lgs. n. 163/2006 s.m., articolo 131, comma 2 lettera b);</li> <li>– D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 3.1.</li> </ul>	Obbligo dell’appaltatore di lavori pubblici, solo nei casi ove non vi è un PSC. Ha i medesimi contenuti, senza stima dei costi della sicurezza (già valutati dalla Stazione appaltante)

La compilazione di questi quattro piani naturalmente ha sempre rappresentato uno sforzo significativo sia per i professionisti che per i tecnici delle imprese.

Di certo, al di là dell’impegno naturalmente dovuto per la compilazione professionale di questi elaborati, alla fonte di eventuali difficoltà o incertezze vi era il fatto che questi documenti erano per così dire “nuovi”, senza precisi riferimenti nella cultura tecnica precedente.

Di conseguenza, in oramai oltre 15 anni di applicazione della Direttiva Cantieri, sono invalse diverse prassi compilative (tutte per quanto possibile aderenti alla norma).

Determinante ai fini del chiarimento dei contenuti dei piani è stato il D.P.R. n. 222/2003, poi assorbito nel D.Lgs. n. 81/2008 s.m. come Allegato XV. Questo regolamento si è distinto per la precisione con cui sono stati dettagliati e di fatto sistematicamente scorporati nei diversi punti i contenuti dei piani, in primo luogo nel caso del PSC (che è indubbiamente il documento più complesso), ma anche in riferimento al POS con la chiara elencazione di cui al punto 3.2.1. dell’Allegato stesso.

Non si può fare a meno di osservare che – al tempo – andarono parzialmente deluse le aspettative dei professionisti che si aspettavano dal “222” una serie di semplici esempi per la compilazione dei piani. Non sappiamo se sia stato compiuto un monitoraggio sistematico dell’applicazione della norma, ma è indubbio che i professionisti coordinatori hanno per così dire “costruito” in modo autonomo i propri piani di sicurezza, strutturandoli in capitoli, sezioni, tabelle, nei quali cercare di incasellare le informazioni obbligatorie richieste dal “222” ed in seguito dall’Allegato XV.

È evidente che questa progenie di piani diversamente compilati, conformi alle norme vigenti ma diversi l’uno dall’altro, risultavano di difficile applicazione per le imprese e anche di difficile esame da parte dei competenti organi di controllo.

Indubbiamente, l’esigenza di modelli di riferimento per i piani era palese, ed il Governo ha affrontato il problema in primo luogo con l’inserimento nel Testo Unico del nuovo articolo 104-bis, recante “*Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili*”.

## **1.2. L’art. 104-bis del Testo Unico prevede l’emanazione dei modelli semplificati**

Inserito nel Testo Unico dalla Legge n. 98/2013, il nuovo articolo 104-bis prevede l’individuazione di modelli semplificati per il PSC, il POS e da ultimo per il Fascicolo dell’Opera.

I lettori noteranno che l’articolo 104-bis non menziona il Piano Sostitutivo (PSS). Ciò accade perché il PSS è un elaborato obbligatorio nel settore dei contratti pubblici, e pertanto l’individuazione del modello semplificato è prevista nel nuovo comma 2-bis, nell’articolo 131 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m. (*Codice dei contratti e degli appalti pubblici*).

Anche in questo caso, all’origine della modifica vi è la Legge n. 98/2013, di conversione del D.Lgs. n. 69/2013, detto anche Decreto “del Fare”.

Tanto nel caso del PSC, del POS e del F.O., che nel caso del PSS, i nuovi articoli e commi hanno delegato l’individuazione dei modelli semplificati al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, con lo strumento del Decreto Interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Grazie al lavoro dei Ministeri competenti e delle Regioni, i modelli sono stati elaborati ed il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 è stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e ne è stata data comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* il 12 settembre 2014<sup>2</sup>.

## **1.3. Il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014: principi ispiratori ed obiettivi dei modelli semplificati di POS e degli altri piani (PSC, F.O. e PSS)**

A distanza di quasi 20 anni dall’emanazione del D.Lgs. n. 494/1996 tutti gli attori dello scenario della sicurezza nei cantieri avvertivano e avvertono la necessità di semplificare i documenti previsti dalla normativa vigente, rendendoli meno “pesanti” dal punto di vista cartaceo, più snelli, più facilmente “leggibili e comprensibili”, più aderenti alle specificità del cantiere e meno ridondanti di informazioni spesso inutili o non necessarie, affinché i Piani, siano dei veri

<sup>2</sup> Vedi *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014.

strumenti di progettazione della sicurezza, di pianificazione e analisi preventiva dei rischi che dovranno essere realmente affrontati durante l'esecuzione dell'opera.

Quanto sopra è vero in primo luogo per il PSC, ma è nondimeno importante per gli altri documenti e tra questi il POS, riferito all'attività propria della singola impresa e che deve essere coerente con il quadro generale della sicurezza in cantiere tracciato proprio nel PSC (il POS difatti è definito come piano complementare al PSC).

In questi anni, inoltre, è stato riscontrato che i documenti di pianificazione della sicurezza nel cantiere sono spesso poco utilizzati, soprattutto dai soggetti che prioritariamente dovrebbero leggerli, utilizzarli e applicarli (datore di lavoro, direttore tecnico di cantiere, capo cantiere, lavoratori, etc.) perché troppo lunghi, ripetitivi, redatti generalmente in forma di relazione. La forma relazionale, che può andare bene per i responsabili dei lavori o i professionisti, diventa strumento poco utile e pratico per gli operatori di cantiere che, certamente, preferiscono una comunicazione snella e concreta, basata su schede progettuali, schemi, elaborati grafici, etc..

L'obiettivo dei modelli semplificati pubblicati con il D.I. 9 settembre 2014 è quello di fornire una linea di indirizzo che consenta di eliminare le parti che poco hanno a che fare con la progettazione della sicurezza dello specifico cantiere, e che sono spesso ripetitive, generiche e di carattere puramente normativo, e realizzare un documento non tanto in forma relazionale ma composto essenzialmente da schede e tabelle in cui siano indicate misure e procedure concretamente applicabili al cantiere. Il POS così compilato si configurerà senz'altro come più comprensibile, leggibile e pratico, nonché più snello dal punto di vista della produzione cartacea

Le “*schede*” che costituiscono il modello allegato al Decreto potranno fungere da “guida” al redattore del Piano operativo, assicurando comunque la dovuta libertà nella definizione delle misure di sicurezza proprie dell'attività dell'impresa, nei gradi consentiti dalla norma. A tal proposito va specificato che il Decreto sottolinea che «*Le dimensioni dei campi indicati nelle tabelle a seguire sono meramente indicative in quanto dipendenti dal contenuto*». Tale precisazione vuole sottolineare che i campi delle schede sono semplicemente di indirizzo e guida e che il contenuto delle singole celle potrà naturalmente assumere qualunque dimensione.

La struttura delle schede/tabelle, con particolare riferimento al caso del POS, è esaminata più in dettaglio nel successivo Capitolo 3. Possiamo comunque dire fin d'ora che, benché si tratti comunque di modelli modificabili nell'uso, tanto nel caso del POS che nel caso degli altri piani (PSC, PSS, Fascicolo dell'Opera) la struttura a tabelle è alquanto precisa nell'incasellare le informazioni richieste. Tutto ciò senz'altro favorisce la consultazione ed in particolare l'individuazione delle singole informazioni da parte dei soggetti interessati. L'aspetto rilevante è che le schede di cui si compongono i singoli documenti sono state predisposte per ricevere con precisione gli elementi che costituiscono i contenuti minimi obbligatori per legge. Ogni elemento obbligatorio, previsto dagli Allegati XV e XVI del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. ha la sua collocazione nel modello semplificato relativo a ciascun piano.

È quindi evidente che l'emanazione dei modelli semplificati non è stata utilizzata, cosa che sarebbe stata assolutamente impropria, per apportare modifiche ai contenuti obbligatori dei piani, che sono già fissati con chiarezza dagli allegati succitati. Questa, d'altronde, era la volontà del Legislatore ed è stato il punto di partenza del lavoro che ha portato all'emanazione del Decreto.

La semplificazione apportata è quindi relativa alla struttura: tanto il POS (Piano Operativo) che gli altri piani, redatti utilizzando questi modelli, conterranno quindi, né più né meno, tutti i contenuti minimi stabiliti dagli Allegati XV e XVI del D.Lgs. n. 81/2008 s.m..

## IL POS: IL PIANO DI SICUREZZA DELLE IMPRESE

### 2.1. In quali casi è obbligatorio redigere il POS

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) viene redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici (articolo 96, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/2008 s.m.), in riferimento al singolo cantiere interessato, sia di opere pubbliche che private.

L'articolo 96 infatti recita:

*«1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:*

[...]

*g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).».*

Ricordiamo che alla luce delle norme richiamate il POS deve essere redatto in tutti i cantieri edili o di genio civile, indipendentemente dal fatto che sia stato designato il coordinatore, e che di conseguenza sia presente o meno il PSC.

Il POS, come già previsto dalla Circolare *del Ministero del Lavoro n. 04/2007* del 28 febbraio 2007, non va redatto nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature (articolo 96, comma 1-bis del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.). In tali casi trovano comunque applicazione, da parte del Datore di lavoro committente, le disposizioni di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. e cioè:

- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi;
- l'informazione alle imprese appaltatrici e/o ai lavoratori autonomi sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro;
- la cooperazione sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- l'indicazione dei costi della sicurezza nel contratto di subappalto, di appalto e di somministrazione.

Tale specifica, in linea con la semplificazione proposta dalla Circolare n. 4/2007 del Ministero del Lavoro, evidenzia come, nel caso in cui l'impresa che entra in cantiere debba effettuare la semplice fornitura di materiali o attrezzature, non abbia l'obbligo di redazione del POS in quanto questo appare un adempimento particolarmente gravoso e non certamente suscettibile di determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza dei lavoratori. Si sottolinea che nel caso in cui l'impresa oltre ad effettuare le forniture svolgesse una qualunque attività esecutiva in cantiere, la redazione del POS diverrebbe obbligatoria.

Fermi restando i superiori obblighi di verifica e cooperazione, l'elaborazione del DUVRI non è richiesta per servizi di natura intellettuale, per mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al Decreto del Presidente della repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.

## **2.2. Chi deve redigere il POS e quando deve presentarlo?**

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da tutte le imprese che si apprestano ad entrare in cantiere (obbligo spettante al datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera g) del più volte citato T.U.S.L.), sia che si configurino come "impresa affidataria ed esecutrice", sia come "imprese esecutrici".

Il Testo unico definisce con chiarezza quali sono gli obblighi di trasmissione; le imprese operanti in subappalto o comunque subaffidatarie devono trasmettere il POS all'appaltatore dei lavori (affidatario); questi a sua volta, dopo averne accertato la congruenza col proprio deve trasmetterlo al coordinatore per l'esecuzione (articolo 101, comma 3), il quale deve esaminarlo tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione.

Se ne deduce che le imprese che ricevono i lavori in appalto diretto dalla committente (imprese affidatarie) devono consegnare il piano operativo al coordinatore almeno 15 giorni prima del previsto ingresso in cantiere (articolo 101, comma 3); eventuali imprese subappaltatrici devono presentare il POS all'impresa affidataria con ulteriore anticipo, per consentire la prima verifica di congruenza e il successivo inoltro al coordinatore.

Al coordinatore spetta la verifica dell'idoneità del piano operativo, ed è bene sottolineare che l'esito positivo non è un mero atto dovuto conseguente al semplice ricevimento del POS.

Le imprese che vogliono entrare in cantiere nel rispetto dei tempi previsti, cureranno quindi la compilazione del piano con la massima cura, al fine di prevenire le eventuali necessarie richieste di modifica o integrazione del POS già presentato.

Una copia del piano operativo di sicurezza deve essere messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza, da parte dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. La mancata redazione del POS, costituisce grave violazione ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.), ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m..

La mancata redazione del POS, in caso di opere edili con compresenza di più imprese e la cui entità superi i 200 uomini giorno, è sanzionata con la pena dell'arresto, anche dall'articolo 55, comma 2, lettera c) del Titolo I. La sanzione del solo arresto appare eccessiva visto che è prevista per una moltitudine di cantieri anche di modeste dimensioni. Inoltre non è applicabile il "principio di specialità" previsto dall'articolo 298 ("quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale"), in quanto i cantieri previsti dall'articolo 55 del Titolo I sono un sottoinsieme per il quale il legislatore ha voluto imporre una soluzione più grave di quella prevista dall'articolo 159 del Titolo IV.

### **2.3. Il modello semplificato di POS può essere utilizzato sempre?**

La risposta è senz'altro affermativa.

Il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 non prevede che il modello semplificato possa essere utilizzato solo per i cantieri più semplici, o per cantieri al di sotto di una certa soglia, o nei quali non sono previsti rischi particolari...

Inoltre, abbiamo già visto (nel paragrafo 1.3) ed avremo modo di appurare più avanti (vedi paragrafo 3.1) che il modello di POS è predisposto per ricevere all'interno delle schede tutti i contenuti obbligatori per il POS, senza esclusioni e nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 s.m..

Non vi è quindi alcun limite all'utilizzo del modello semplificato, purché naturalmente la compilazione avvenga in modo completo e corretto.

Naturalmente l'impresa, se decide di utilizzare il modello semplificato, si assicurerà di avere inserito tutte le informazioni necessarie, affinché lo stesso si configuri veramente come il DVR riferito al singolo cantiere interessato, e sia un efficace strumento per la prevenzione dei rischi derivanti dalle lavorazioni compiute dall'impresa nello specifico cantiere. Insomma l'obiettivo del modello semplificato è quello di rendere il POS uno strumento di pianificazione della sicurezza più facilmente leggibile e comprensibile dai lavoratori a partire dal capo-cantiere (il preposto) e soprattutto specifico del cantiere interessato e non generico e privo di informazioni inutili, ripetitive o puramente normative. Solo dopo un buon periodo di sperimentazione potremo sapere se l'obiettivo sarà stato raggiunto o meno.

Se è vero che il POS "semplificato" può essere utilizzato per ogni cantiere, è altrettanto vero che l'utilizzo del modello non è obbligatorio! L'impresa – se preferisce – può senz'altro continuare ad utilizzare i modelli tradizionali di POS, tuttavia nel fare ciò dovrà assicurarsi che i contenuti minimi richiesti dall'Allegato XV siano effettivamente presenti e correttamente esaminati: tale condizione è fondamentale ed inderogabile.

È comunque evidente che l'utilizzo del modello semplificato di piano previsto dal Decreto Interministeriale è di per sé una garanzia per gli operatori del settore.

Infatti il Gruppo di lavoro tecnico che ha collaborato alla redazione del modello semplificato di Piano operativo di sicurezza, poi pubblicato con il D.I. 9 settembre 2014, intendeva raggiungere i seguenti obiettivi:

- costituire una guida sicura per il tecnico di impresa che deve inserire nel POS tutti i contenuti minimi obbligatori (ed in ciò sarà aiutato dalla struttura tabellare dove ogni cella è già predisposta per ricevere il contenuto idoneo);
- ridurre l'eccesso di produzione cartacea, evitando l'inserimento ripetitivo di testi copiati dalle norme di legge, i cui contenuti seppure importantissimi non necessitano di essere ripetuti nel POS (ed anche in questo caso la struttura a tabelle è di aiuto, in quanto le celle seppure adeguabili nella dimensione "invitano" ad esprimere i contenuti in forma quanto mai sintetica).

Le considerazioni fatte qui per il piano operativo valgono anche per i modelli di PSC, F.O., PSS: è responsabilità dei tecnici utilizzare i nuovi modelli semplificati oppure i modelli tradizionali purché conformi agli Allegati XV e XVI.